

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - TRIESTE

Ordinanza n. 28/98

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Trieste:

VISTO il foglio prot. n. 98417 del 20.10.98 con il quale la Riserva Naturale Marina di Miramare ha comunicato il termine dei lavori di posizionamento di una boa oceanografica a sostituzione della precedente sita in posizione C' e contestualmente richiedeva a questa Capitaneria di Porto l'emissione delle opportune segnalazioni ai fini della sicurezza della navigazione;

VISTA la legge 979/82 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 12 novembre 1986 relativo all'istituzione della Riserva Naturale Marina di Miramare nel Golfo di Trieste;

VISTA la propria Ordinanza n. 76/95 che istituiva in via sperimentale una zona di rispetto antistante la Riserva Naturale Marina di Miramare;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consultiva Locale per la pesca marittima in data 19 dicembre 1994;

CONSIDERATO che per prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone delle cose e la sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare funzionamento della boa oceanografica dotata di sofisticata strumentazione scientifica è necessario un aggiornamento dell'Ordinanza n. 76/95 precedentemente citata;

VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

Nella fascia di mare prospiciente la Riserva Naturale Marina di Miramare, così come individuata nel Decreto ministeriale citato in premessa, è istituita una zona di rispetto (buffer), che si estende per una lunghezza pari a metri 400 dal limite della Riserva medesima, dove è vietata la pesca sotto qualsiasi forma, con esclusione di quella sportiva esercitata da terra.

E' fatto altresì obbligo ai natanti in transito di navigare a distanza di sicurezza dai segnalamenti marittimi posti nei punti B, B', C, C', D e D' così come individuati nel successivo articolo. In particolare nel punto C', ove è posizionata una boa oceanografica, tale distanza di sicurezza non dovrà essere minore a metri 10 (dieci). Nei predetti punti è comunque interdetto l'accosto, l'ancoraggio e l'ormeggio.

Articolo 2

La zona di rispetto è individuata, così come riportato nell'allegata planimetria che è parte integrante della presente ordinanza, dalla spezzata congiungente i sottoelencati punti posizionati a mare con n. 6 (sei) boe di segnalazione ed a terra con n. 4 (quattro) traguardi ottici:

Punti di delimitazione della Riserva naturale marina di Miramare:		
punto A	Traguardo	Situato sullo spigolo di ponente in testa al molo che delimita ad Ovest lo stabilimento balneare Miramare Castello;
punto B	Boa	Rilevamento vero 356°, distanza 200 m dal punto A;
punto C	Boa	Rilevamento vero 046°, distanza 200 metri;
punto D	Boa	Rilevamento vero 097°, distanza 200 m dal punto E;
punto E	Traguardo	Situato in radice del molo diga foranea dei porticciolo di Grignano.

Punti di delimitazione della zona di rispetto (buffer):		
punto A'	Traguardo	Rilevamento vero 051°, distanza 575 m dal punto B';
punto B'	Boa	Rilevamento vero 356°, distanza 600 m dal punto A;
punto C'	Boa oceanografica	Rilevamento vero 046°, distanza 600 m dallo spigolo Sud-Ovest del Castello di Miramare;
punto D'	Boa	Rilevamento vero 097°, distanza 600 m dal punto E;
punto E'	Traguardo	Rilevamento vero 044°, distanza 835 m dal punto D'.

I punti A, A', E ed E' sono muniti di due traguardi ottici di colore giallo ed i punti B, B', C, C', D e D' sono costituiti da boe di colore giallo munite di miraglio dello stesso colore aventi caratteristica luminosa scintillante (con un lampo ogni 5 secondi - 0.5 on e 4.5 off) e portata luminosa di un miglio.

Articolo 3

L'Ente Gestore della Riserva Marina di Miramare deve provvedere al mantenimento in efficienza dei predetti segnalamenti marittimi sia diurni che notturni e alla loro periodica manutenzione nonché al tempestivo ripristino in caso di avaria dei medesimi.

Articolo 4

L'ordinanza 76/95 citata in premessa è abrogata.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a termini di legge, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose per non aver osservato le disposizioni in essa contenute.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Trieste, li 5 novembre 1998